

Le parti s'impegnano reciprocamente ad avviare in tempi brevi un confronto avente per obiettivo la costituzione dell'ENTE BILATERALE TERRITORIALE.

Letto redatto e sottoscritto per intera accettazione tra le parti sotto firmatarie delle presenti 4 pagine.

In rappresentanza di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini
Filanti Giovanni

Baldacci Marco

Ambrogetti Alice

In rappresentanza di Coldiretti di Forlì-Cesena e di Rimini

Malara Anacleto

De Quarto Barbara

In rappresentanza di CIA Romagna

Rusticali Fabrizio

In rappresentanza di FLAI CGIL

Zani Arturo

Balzani Serena

Rossi Mauro

Biondi Lorenzo

Cardella Claudia

Spazzoli Mauro

In rappresentanza di FAI CISL

Marinelli Francesco

Cangini Roberto

Pullini Claudio

Raganini Roger

In rappresentanza di UILA UIL

Scarponi Alessandro

Bandini Alessandro

Mazza Alessandro

Verbale di Accordo tra OO.SS. e OO.PP. nella trattativa CPL Operai agricoli e florovivaisti

Oggi, 16 ottobre 2018, alle ore 9.30 si sono incontrate le parti rappresentanti del mondo agricolo datoriale, Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, nelle persone di Marco Baldacci, Giovanni Filanti e Alice Ambrogetti, Coldiretti di Forlì-Cesena e Coldiretti di Rimini nelle persone di Anacleto Malara e Barbara De Quarto, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Romagna, nella persona di Fabrizio Rusticali, i quali con pieno mandato hanno dibattuto con le rappresentanze degli operai agricoli, FLAI - CGIL di Forlì, Cesena e Rimini, nelle persone dei signori Serena Balzani, Arturo Zani, Mauro Spazzoli, Claudia Cardella, Lorenzo Biondi e Mauro Rossi, FAI - CISL Romagna, nelle persone di Francesco Marinelli, Roberto Cangini, Claudio Pullini e Roger Raganini, UILA - UIL di Forlì, Cesena e Rimini, nelle persone di Alessandro Bandini, Alessandro Scarponi e Alessandro Mazza, tutti all'uopo indicati dai propri Enti con pieni poteri a poter sottoscrivere il sotto riportato accordo che varrà ad ogni titolo ed onere a variazione del vigente contratto degli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, per gli articoli che sostituiscono i precedenti ed integrano come invariati i restanti.

Le parti convengono di riscrivere i seguenti articoli.

Art. 8:

In applicazione dell'art. 21 ccnl, si definiscono operai agricoli a tempo indeterminato: "I LAVORATORI ASSUNTI CON RAPPORTO DI LAVORO SENZA PREFISSIONE DI UN TERMINE, CHE PRESTANO LA LORO OPERA ALL'INTERNO DI UN'IMPRESA AGRICOLA SINGOLA O ASSOCIATA". Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (e comunque nell'arco dell'anno civile), 180 giornate di effettivo lavoro, in applicazione all'art. 23 CCNL, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto andrà esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito, ovvero dal compimento delle 180 giornate di effettivo lavoro, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo sarà poi tenuto a comunicare agli organi competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il diritto alla trasformazione del rapporto non spetterà, ai sensi dell'art. 23 del CCNL, agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano, in accordo con il datore di lavoro, stipulato un contratto di assunzione di cui alla lettera c) dell'art. 21 CCNL, essendo già nel contratto stesso assicurata una garanzia occupazionale superiore alle 180 giornate di effettivo lavoro.

Art. 12 Diritto alla riassunzione

Le parti, preso atto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di mercato del lavoro, concordano che i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative, hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda con la medesima qualifica e per gli stessi periodi dell'anno precedente in relazione ai programmi culturali aziendali.

Per le attività legate al settore ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo, fungicolo e vivaistico (con esclusione delle aziende che esercitano attività meristemica), con attività lavorativa inferiore ai sessanta giorni nel primo anno, il diritto alla riassunzione va esercitato entro 4 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro con espressa volontà tracciata tra le parti tramite raccomandata, raccomandata a mano o PEC.

Per periodi di lavoro superiori a 60 giorni e comunque dopo un anno il diritto alla riassunzione diventa automatico.